

## **STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI EX DEPORTATI NEI CAMPI NAZISTI – SEZIONE DI BOLOGNA ENTE DEL TERZO SETTORE**

### **Art. 1 – (Costituzione e Denominazione)**

E' costituita un'Associazione tra le ex Deportate e gli ex Deportati nei campi di concentramento nazisti (KZ) e i loro familiari con la denominazione "Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti – Sezione di Bologna Ente del Terzo Settore, per brevità ANED Sezione di Bologna ETS".

### **Art. 2 – (Sede e costituzione)**

L'Associazione ha sede in Bologna. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo comune è deliberata dal Consiglio direttivo della Sezione e non costituisce modifica statutaria.

### **Art. 3 – (Caratteri e finalità)**

L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale ai sensi del D.Lgs. 117/2017. In particolare, suoi scopi sono:

- a) valorizzare, in campo nazionale e internazionale, il grande contributo delle Deportate e dei Deportati alla causa della Resistenza e dell'antifascismo e riaffermare gli ideali perenni di libertà, di giustizia e di pace, affinché divengano elementi fondamentali nella formazione democratica delle giovani generazioni;
- b) riunire in fraterna solidarietà gli ex Deportati italiani, i familiari degli uccisi e dei superstiti e tutti coloro che si impegnino ad attuare le finalità dell'Associazione.
- c) contrapporsi a ogni forma di fascismo, di razzismo, di antisemitismo e di discriminazione;
- d) avviare a concreta esecuzione, nell'attuazione della Carta Costituzionale, il testamento ideale delle Deportate e dei Deportati, così come espresso nei giuramenti di Buchenwald e Mauthausen e nella promessa di Ravensbrück.

### **Art. 4 – (Attività)**

Per il perseguimento delle finalità indicate all'art. 3, l'Associazione opera nei settori di cui all'art. 5, comma 1, lettere d), f), i), k), v) e w), del D.Lgs. 117/2017, svolgendo le seguenti attività:

1. raccogliere, preservare e valorizzare documenti, libri e reperti relativi alla storia dei campi di concentramento e alle vicende dei deportati;
2. preservare, valorizzare e gestire, in Italia e all'estero, il patrimonio artistico monumentale a ricordo delle deportazioni avvenute durante il Terzo Reich;
3. realizzare e supportare ricerche storiche sul nazifascismo promuovendone altresì i contenuti tramite la pubblicazione di testi scientifici e prodotti divulgativi utilizzando i formati più appropriati (cartaceo, digitale, video, ecc.);
4. organizzare attività culturali, tra le quali convegni, mostre, conferenze, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, concerti e Viaggi della Memoria rivolti alla cittadinanza;
5. promuovere e organizzare corsi, Viaggi della Memoria e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e didattica indirizzate a insegnanti e studenti anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, con gli Enti e le Associazioni resistenziali e con i Ministeri competenti;
6. organizzare iniziative commemorative a livello nazionale e locale in occasione delle ricorrenze del calendario civile e in particolar modo per contribuire a dare attuazione alla Legge 20 luglio 2000, n. 211 istitutiva del Giorno della Memoria;
7. sviluppare rapporti di amichevole e stretta collaborazione con le Associazioni della Resistenza e della Deportazione nazionali e internazionali;
8. intervenire presso le Autorità a tutela dei Deportati, dei loro familiari e della memoria degli uccisi propugnando l'adozione delle necessarie soluzioni legislative;
9. provvedere alla ricerca e alla tutela dei luoghi di sepoltura degli uccisi;
10. ogni altra attività non specificamente presente tra quelle sopra menzionate, ma comunque a esse collegata, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'Associazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

#### **Art. 5 – (Dei Rapporti con l'ANED Nazionale)**

L'Associazione persegue le proprie finalità in sinergia con l'ANED nazionale, con cui condivide finalità e principi e di cui, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, realizza direttamente la vita.

L'Associazione si impegna ad operare nel rispetto degli scopi e delle finalità dell'Associazione Nazionale.

L'associato dell'Associazione è anche associato dell'ANED Nazionale.

L'Associazione invia all'ANED Nazionale, ogni anno, l'elenco dei propri associati e quello delle attività svolte. Invia inoltre il proprio bilancio consuntivo entro trenta giorni dalla sua approvazione.

L'Associazione partecipa all'Assemblea dell'ANED Nazionale tramite i propri delegati, in numero determinato ai sensi del successivo art. 10, che restano in carica quattro anni. Per garantire la continuità di tale partecipazione, nel caso in cui uno o più delegati vengano a mancare, il Presidente dell'Associazione convoca senza indugio l'Assemblea per la loro sostituzione. I nuovi eletti restano in carica fino alla scadenza del mandato dei delegati sostituiti.

L'Associazione si impegna a fornire all'ANED Nazionale, su richiesta del Consiglio di questa, ogni informazione o documentazione sulle attività o iniziative svolte.

L'Associazione inoltre si impegna a trasmettere all'ANED Nazionale, ogni anno, la quota associativa riscossa dai propri associati di competenza dell'Associazione nazionale.

#### **Art. 6 – (Del Rapporto associativo)**

Sono associati *ad honorem* le Deportate e i Deportati uccisi nei Campi nazisti e coloro che siano deceduti successivamente a causa dei patimenti e delle sevizie subite durante la deportazione.

Possono diventare associati:

- a) le ex Deportate e gli ex Deportati nei Campi nazisti;
- b) i familiari degli uccisi e degli ex Deportati;
- c) coloro che, dichiarando di accettare tutti i valori della lotta contro il nazismo e contro il fascismo, della guerra di Liberazione e della Costituzione, si impegnino ad attuare le finalità dell'Associazione.

Le domande di ammissione devono essere presentate alla Sezione e devono contenere la dichiarazione di piena conoscenza e accettazione anche delle norme del presente statuto e degli obblighi da esso derivanti.

L'ammissione è deliberata dalla Sezione secondo le norme del presente statuto ed è tempestivamente comunicata al Consiglio Nazionale per la ratifica e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto, confermato dal Consiglio Nazionale, il presidente della Sezione, entro sessanta giorni, comunica all'interessato il diniego con l'indicazione delle motivazioni.

Avverso tale diniego il richiedente può, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, presentare ricorso motivato all'assemblea sezionale per il tramite del Presidente.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere limitata a un determinato lasso di tempo.

Gli associati hanno il diritto:

- di partecipare alle assemblee della Sezione, se in regola con il pagamento della quota associativa;
- di eleggere i delegati che partecipano alle Assemblee dell'Associazione nazionale;
- di conoscere i programmi con i quali la Sezione intende attuare gli scopi statutari;
- di candidarsi alle cariche associative;
- di recedere in qualsiasi momento;
- di consultare i libri sociali, facendone richiesta scritta al Presidente della Sezione, che ne consentirà la consultazione presso la sede, e di ottenere il rilascio, a proprie spese, di copie ed estratti;

Gli associati hanno il dovere:

- di osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di versare la quota associativa annuale alla Sezione di cui fanno parte;

- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

#### **Art. 7 – (Della Perdita del rapporto associativo)**

Non possono far parte dell'Associazione coloro che, pur avendo i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 6, se ne siano resi indegni.

La qualità di associato si perde:

- per rinuncia volontaria, presentata alla Sezione di iscrizione, che la trasmetterà anche all'Associazione Nazionale;
- per mancato pagamento della quota associativa annuale;
- per le cause previste dall'articolo 15;

#### **Art. 8 (Del Funzionamento dell'Associazione)**

Il funzionamento dell'Associazione è retto dal presente Statuto.

L'Associazione è dotata di autonomia giuridica, gestionale e patrimoniale, economica e finanziaria ed è dotata di autonoma legittimazione negoziale e processuale, nella figura del proprio Presidente, che la rappresenta.

L'Associazione gode di autonomia di spesa relativa alle proprie disponibilità finanziarie, può aprire, a proprio nome, rapporti di conto corrente bancari e/o postali e cura la predisposizione dei propri rendiconti o bilanci annuali, in conformità con quanto previsto nel presente Statuto.

#### **Art. 9 – (Delle Cariche sociali e degli Organi dell'Associazione)**

Tutte le cariche sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico. Organi dell'Associazione sono l'Assemblea degli Associati il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Comitato di Presidenza, l'Organo di Controllo, ove ne ricorra la necessità.

#### **Art. 10 – (L'Assemblea degli Associati)**

L'Assemblea degli Associati è l'organo supremo dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa.

E' convocata in seduta ordinaria, almeno una volta l'anno dal Presidente dell'Associazione, sentito il Consiglio Direttivo, che ne stabilisce il giorno, l'ora, la sede (fisica o virtuale) e gli argomenti all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che l'assemblea si tenga esclusivamente o parzialmente mediante mezzi di telecomunicazione purché:

- (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata inoltre ogni volta che il Presidente e/o il Consiglio Direttivo ne ravvisino la necessità, quando ne sia fatta richiesta da non meno di un terzo degli associati o nel caso in cui sia necessario nominare i delegati della Sezione che partecipano all'Assemblea dell'Associazione Nazionale.

La convocazione deve essere effettuata, con preavviso non inferiore a quindici giorni, con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuto ricevimento della convocazione.

L'Assemblea:

- delibera sulle questioni inerenti alla vita e alle funzioni dell'Associazione;
- approva il bilancio consuntivo di esercizio e la relazione di missione;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, determinando, prima dell'elezione, il numero dei consiglieri da eleggere;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni del presente Statuto;
- delibera sul ricorso proposto dall'associato contro i provvedimenti di natura disciplinare e di respingimento della domanda di iscrizione all'Associazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, o dallo Statuto alla sua competenza;
- approva eventuali Ordini del giorno e dare eventuali direttive al Consiglio Direttivo;

- elegge i delegati all'Assemblea Nazionale, in numero pari al rapporto di un delegato ogni 35 associati o frazioni pari o superiori a 15, o di un unico delegato nel caso in cui il numero degli Associati sia inferiore a 35;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

Per le delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza un numero di associati non inferiore ai tre quarti e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati.

Tutte le deliberazioni saranno adottate con il voto favorevole della maggioranza degli associati, espresso mediante voto palese.

L'Assemblea può deliberare di adottare, in singoli casi, altri sistemi di votazione.

### **Art.11 – (Il Presidente)**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, ha la firma sociale e rappresenta l'Associazione nei rapporti verso l'esterno. Esercita inoltre tutti gli eventuali poteri a lui conferiti dal Consiglio Direttivo.

E' eletto dall'Assemblea e resta in carica quattro anni ed è rieleggibile e presiede il Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato Presidente, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi. Nel caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. Nel caso di sue dimissioni, morte o altra causa di cessazione dalla carica intervenute nel corso del mandato, il Vice Presidente convoca, senza indugio, l'Assemblea per l'elezione del sostituto, il qual resta in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente sostituito.

### **Art. 12 – (Il Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di consiglieri, non inferiore a quindici, determinato dall'Assemblea, che li elegge. Il Presidente è componente effettivo del Consiglio Direttivo.

I Consiglieri restano in carica quattro anni e comunque fino all'assemblea convocata per la nomina del successivo Consiglio. Sono rieleggibili.

In caso di morte o dimissioni o altra causa di cessazione dalla carica, intervenute nel corso del mandato, di uno o più consiglieri che non costituiscono la maggioranza, dovrà essere convocata l'Assemblea per la nomina dei sostituti, che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti.

Non possono essere eletti consiglieri e, se eletti, decadono dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo ha i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Pertanto:

- entro il 30 di novembre di ciascun anno, discute e approva il bilancio preventivo.
- entro il 31 di marzo di ciascun anno discute ed approva il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- delibera su ogni materia che concerne la vita dell'Associazione, nell'ambito delle direttive approvate dall'Assemblea;
- fissa per ciascun anno l'ammontare della quota associativa;

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno e quando ne faccia espressa richiesta almeno un terzo dei Consiglieri o quando il Presidente lo ritenga opportuno.

La convocazione contenente il giorno la data, l'ora, il luogo (fisico o virtuale) deve essere inviata ai singoli consiglieri con un preavviso minimo di otto giorni, mediante qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare il suo avvenuto ricevimento.

Detto termine potrà essere ridotto in casi di estrema necessità e urgenza.

L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente o parzialmente mediante mezzi di telecomunicazione, alle medesime condizioni previste per l'Assemblea dall'art. 10.

La riunione del Consiglio è valida qualora sia presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio decide a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. La rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale spettano al Presidente e, in sua assenza o impedimento, al Vicepresidente. Di ogni seduta del Consiglio è redatto un verbale firmato dal presidente della seduta e dal soggetto verbalizzante.

### **13) Il Comitato di Presidenza**

Il Consiglio elegge, tra i suoi membri, un Comitato di Presidenza, composto da 7 persone, tra cui il Presidente, uno o più Vicepresidenti un Segretario e il Tesoriere.

Il Comitato di Presidenza coadiuva il Presidente nella gestione ordinaria delle attività dell'Associazione e predispose i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo. Il Comitato di Presidenza può essere convocato, anche per via telematica, almeno tre giorni prima della prevista riunione.

### **14) - (L'Organo di Controllo monocratico)**

L'Organo di Controllo monocratico verrà nominato dall'Assemblea quando ne ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 commi 2 e 3 del Dlgs 117/2017 ovvero quando ritenuto opportuno. L'Organo di Controllo resta in carica per quattro anni e a esso si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo ha le attribuzioni ed esercita le funzioni previste di commi dai commi 6, 7 e 8 del sopra richiamato articolo 30.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti dovrà essere attribuita all'Organo di Controllo, salvo che l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti iscritto all'apposito registro.

### **Art. 15 – (Della Disciplina)**

Nei confronti degli associati che non ottemperino ai doveri statutari possono essere applicati i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) deplorazione;
- b) sospensione;
- c) espulsione.

La deplorazione è irrogata per fatti contrari alle norme statutarie che non compromettano il regolare svolgimento della vita dell'Associazione;

La sospensione è irrogata:

- in caso di grave o reiterata inosservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- dopo due deplorazioni irrogate all'associato entro due anni;
- per fatti gravi che ledano la figura morale dell'associato, compresa la condanna in via definitiva, per delitto non colposo;

la sospensione è della durata da un minimo di un mese ad un massimo di un anno.

L'espulsione è irrogata:

- per reiterate gravi inosservanze delle norme statutarie e regolamentari;
- per fatti di gravità tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto associativo, compresa la condanna definitiva per delitto non colposo ritenuto incompatibile con l'appartenenza all'Associazione.

Il procedimento di irrogazione dei provvedimenti indicati è disciplinato da apposito Regolamento.

### **Art. 16– (Del patrimonio dell'Associazione)**

Il Patrimonio della Associazione è costituito:

- a) dai beni immobili eventualmente acquistati dall'Associazione;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio;
- c) dai lasciti;
- d) da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- f) dalle attività di natura finanziaria, al netto delle passività.

L'Associazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;

- b) le quote associative e i contributi degli associati;
- c) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati;
- e) i proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- f) dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 2017 e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- g) ogni altra entrate compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio deve essere amministrato in base a corretti principi gestionali e per la realizzazione dei fini istituzionali.

I versamenti degli associati sono in ogni caso a fondo perduto e perciò non sono ripetibili.

Le quote associative non danno diritto a distribuzione di utili o di avanzi di gestione, sono intransmissibili a terzi, non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, di morte, di dimissioni, di esclusione del socio per qualsivoglia motivo.

Sono considerate operazioni di distribuzione indiretta di utili le attività previste dall'art. 8 comma 3 del CTS.

L'esercizio sociale decorre dal primo di gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il conto preventivo per l'esercizio successivo.

Entro il 30 aprile l'Assemblea degli Associati approva il bilancio consuntivo corredato dalla relazione di missione e il bilancio sociale, qualora obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017.

#### **Art. 17 – (Dei Libri sociali)**

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

Qualora l'Associazione richieda l'iscrizione al Registro degli Enti del Terzo Settore, deve inoltre tenere i libri sociali previsti dalle relative norme vigenti.

Tali libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 18 – (Del Logo)**

Il logo dell'Associazione riprende le forme del contrassegno identificativo che veniva cucito sugli indumenti dei Deportati Politici italiani, è costituito da un triangolo rosso con inscritte le lettere "IT" e affiancato dalla denominazione ANED ASSOCIAZIONE NAZIONALE EX DEPORTATI NEI CAMPI NAZISTI.

#### **Art 19- (Della Festa)**

La festa dell'Associazione ricorre il cinque maggio, data della liberazione di Mauthausen, ultimo Campo liberato.

#### **Art 20 – (Della Durata)**

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta nei casi previsti dalla legge o per decisione dell'Assemblea, secondo quanto previsto all'art.10.

In caso di scioglimento, i suoi beni saranno devoluti all'ANED Nazionale o ad altra Associazione che persegua analoghi scopi, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicheranno le disposizioni dello Statuto dell'ANED Nazionale, in quanto compatibili, le norme vigenti per gli Enti del Terzo Settore e per le associazioni non lucrative, nonché il Codice Civile.

#### **Art. 21 – (Della parità di genere)**

Ai fini del riconoscimento della parità di genere, i termini qui utilizzati al maschile per le diverse qualifiche degli associati e degli organi devono intendersi declinati in coerenza con il genere in cui la persona si riconosce.